

Repertorio n. 60790

Raccolta n.29973

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

**"SHADHILLY SOCIETA' COOPERATIVA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta

10 novembre 2022 h.18,30

In Fano, presso il Centro Pastorale Diocesano, sito in Via Roma n.118, over richiesta.

Innanzi a me Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,

è personalmente comparso il signor:

**MOGIATTI MASSIMO**, nato a San Severino Marche il 14 aprile 1963, residente a Fano, Viale Romagna n.61/B, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa **"SHADHILLY SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede in Fano, Via Paolo Borsellino n.14/B, iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche con codice fiscale, numero d'iscrizione e Partita IVA 02485430413, (R.E.A. n. PS - 185466).

Detto comparso, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certa, mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della predetta società cooperativa qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche allo statuto in funzione alla trasformazione in Cooperativa di Consumo, per l'acquisizione di Impresa Sociale e per l'applicazione norme delle società per azioni a norma dell'articolo 2519 c.c.;
2. Nomina Organo di controllo, previa determinazione del compenso;
3. Varie ed eventuali.

Invita quindi me Notaio a redigere il Verbale dell'Assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministratore signor Mogiatti Massimo, fungo da Segretario io Notaio.

Il Presidente constata quanto segue:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 3 novembre 2022 ed in seconda convocazione per la data odierna con avviso inviato con email ai soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2022, come previsto dall'art.27 dello Statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono iscritti al libro soci n.49 (quarantanove) soci; ;
- che sono presenti n. 33 (trentatré) soci, di cui n. 23 (ventitré) in presenza e per delega e n. 10 (dieci) collegati in teleconferenza tramite la piattaforma web Zoom Cloud Meetings, i cui nominativi sono riportati nell'elenco che si allega al presente

atto sotto la lettera "A";

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di:

\* Canestrari Oddo, nato a Fano il 13 aprile 1947, ivi residente, Via A.Modigliani n.4, Vice Presidente, in presenza;

\* Pierantoni Sergio, nato ad Adria (RO) il 28 dicembre 1962, residente a Falconara Marittima (AN), Via Sicilia n.1, consigliere, collegato in teleconferenza;

\* Darpetti Gabriele, nato a Mombaroccio (PU) il 22 maggio 1958, residente a Fano, Via P.Maroncelli n.32, consigliere, in presenza;

\* Bellagamba Silvia, nata a Pergola (PU) il 24 aprile 1960, residente a Fano, Via Aldo Iacucci n.3, consigliere, in presenza;

\* Rizzini Ruggero Luca, nato a Pavia il 17 luglio 1967, residente a San Martino Siccomario (PV), Via Madonna n.8, consigliere, collegato in teleconferenza;

\* Chiuchiù Tonino, nato a Chiaravalle (AN) il 18 dicembre 1966, residente a Monsano, Via Carbonara n.3, consigliere, in presenza;

\* sé medesimo, Presidente;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente convocata, validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente lascia la parola al consigliere Darpetti Gabriele che propone all'assemblea di apportare alcune modifiche allo statuto per la trasformazione della cooperativa da cooperativa di lavoro in cooperativa di consumo al fine di ottenere la qualifica di impresa sociale ai sensi dei D.Lgs. n.ri 112 e 117 del 2017 e di adottare le norme di funzionamento proprie delle società per azioni a norma dell'articolo 2519 C.C., in quanto già con il prossimo anno si supereranno i parametri che permettono alle società cooperative di adottare le norme delle società a responsabilità limitata.

Propone quindi, di modificare:

- la ragione sociale in "Shadhilly Società Cooperativa - Impresa Sociale" ovvero in sigla "Shadhilly S.C. - Impresa sociale" modificando l'Articolo 1 (Costituzione e denominazione) dello statuto sociale;

- di prorogare la durata della cooperativa fino al 31 dicembre 2070, modificando l'Articolo 2 (Durata) dello statuto sociale;

di modificare inoltre i seguenti articoli:

Articolo 3 (Scopo mutualistico), Articolo 4 (Oggetto sociale), Articolo 5 (Soci operatori), Articolo 6 (categorie speciali di soci) sostituendolo con l'Articolo 6 (Soci volontari), Articolo 7 (Domanda di ammissione), Articolo 8 (Obblighi e diritti del socio), Articolo 10 (Recesso del socio), Articolo 11 (Esclusione), Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione), Articolo 13 (Liquidazione e rimborso della quota) sostituendolo con l'Articolo 13 (Rimborso delle Azioni), Articolo 21 (Elementi costitutivi del patrimonio), Articolo 23 (Bilancio di esercizio), inserimento di un nuovo Articolo 24 (Lavoro nell'Impresa sociale) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, Articolo 25 (Ristori), Articolo 26 (Organi), Articolo 27 (Assemblee), Articolo 35 (Compiti

degli amministratori), Articolo 38 (Organo di controllo), inserimento di un nuovo Articolo 39 (Revisione legale dei conti) con conseguente rinumerazione degli articoli, Articolo 46 (Rinvio);

- di modificare inoltre gli articoli:

Articolo 14 (Morte del socio), Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati), Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori), Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori), Articolo 19 (Deliberazione di emissione), Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori) e Articolo 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione), nelle sole parte in cui va sostituita la parola "quote" con la parola "azioni".

Il Presidente delega quindi me Notaio alla lettura di detti articoli dello statuto sociale da modificare.

Terminata la lettura degli articoli da modificare il Presidente dichiara aperta la discussione e propone all'assemblea di procedere alla votazione degli stessi col sistema dell'alzata di mano, come previsto dall'art.29 dello statuto.

Terminata la discussione il Presidente dichiara quindi aperta la votazione e l'assemblea, con l'unanimità dei soci presenti, con delega e collegati in teleconferenza,

delibera

di modificare, come proposto dal Presidente, gli articoli:

Articolo 1 (Costituzione e denominazione) dello statuto sociale; Articolo 2 (Durata), Articolo 3 (Scopo mutualistico), Articolo 4 (Oggetto sociale), Articolo 5 (Soci cooperatori), Articolo 6 (categorie speciali di soci) sostituendolo con l'Articolo 6 (Soci volontari), Articolo 7 (Domanda di ammissione), Articolo 8 (Obblighi e diritti del socio), Articolo 10 (Recesso del socio), Articolo 11 (Esclusione), Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione), Articolo 13 (Liquidazione e rimborso della quota) sostituendolo con l'Articolo 13 (Rimborso delle Azioni), Articolo 21 (Elementi costitutivi del patrimonio), Articolo 23 (Bilancio di esercizio), inserimento di un nuovo Articolo 24 (Lavoro nell'Impresa sociale) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, Articolo 25 (Ristorni), Articolo 26 (Organi), Articolo 27 (Assemblee), Articolo 35 (Compiti degli amministratori), Articolo 38 (Organo di controllo), inserimento di un nuovo Articolo 39 (Revisione legale dei conti) con conseguente rinumerazione degli articoli, Articolo 46 (Rinvio),

che vengono riportati per intero qui di seguito:

**"Articolo 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita con sede nel Comune di Fano, la Società Cooperativa - Impresa Sociale denominata **"Shadhilly Società Cooperativa - Impresa Sociale"** (art.6 D.l.gvo 112/2017) ovvero in sigla **"Shadhilly S.C. - Impresa sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, sopprimere e modificare con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del

Comune indicato al primo comma.

#### **Articolo 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Confederazione Cooperative Italiane ed alla sua struttura territoriale.

#### **Articolo 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della cooperazione e della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di assicurare ai soci beni o servizi, con valore aggiunto rispetto a quelli offerti dal mercato, come meglio determinato in seguito.

La cooperativa persegue inoltre una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112.

L'attività della cooperativa, come disciplinata dal successivo Articolo 4, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori (consumatori di beni e servizi forniti dalla società o lavoratori).

La Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi ispirati ai valori dell'economia solidale e rispondenti a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

La cooperativa è consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, ed in questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc.

#### **Articolo 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, e considerate le attività di interesse generale previste per le imprese sociali all'art. 2 del D.Lgs 112/2017, la cooperativa ha come oggetto la realizzazione di attività che rientrano nella seguente fattispecie:

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa intende svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi, con particolare riferimento a: caffè, crudo o torrefatto, ed attinenti; cacao in fava cruda o tostata, ed attinenti; zucchero di canna grezzo o raffinato o bianco, ed attinenti; sali, spezie ed erbe aromatiche, ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";

nonché organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitativamente e socialmente rilevante.

Inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

- svolgere, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività di formazione, informazione e promozione di un modello economico/commerciale rispettoso delle persone e dell'ambiente, di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione dei quotidiani), di produzione, aggiornamento e promozione di materiali informativi e promozionali attraverso sito internet e social media, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà economica, politica e sociale presente e passata, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della Cooperativa);

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici

o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, solo a titolo esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- costruire, acquisire, affittare beni immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
- promuovere l'assistenza tecnica, economica e commerciale ai soci.

Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e speciali e di quelle vietate dalle disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

#### **Articolo 5 (Soci operatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, gli enti pubblici e

privati, le società con o senza personalità giuridica, le associazioni riconosciute e non, che, per la natura dell'attività svolta, possano concorrere, stabilmente o temporaneamente, a favorire il conseguimento degli scopi sociali oppure a svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale.

Non possono essere soci le persone fisiche, gli enti, le società e le associazioni che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

#### **Articolo 6 (Soci volontari)**

Possono assumere la qualifica di soci coloro che prestano attività di volontariato, purché il numero dei volontari non superi il numero dei soci lavoratori. I soci volontari saranno registrati in un apposito registro, e la cooperativa provvederà ad assicurarli, per il periodo di prestazione delle loro attività, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti in relazioni alle varie attività esercitate.

Anche per l'ammissione dei soci volontari, si applicano le disposizioni dell'art. 7 e di quelli successivi in ordine agli obblighi sociali, al recesso, all'esclusione, al caso di morte ed alla restituzione delle azioni sociali.

#### **Articolo 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la tipologia di socio cooperatore prescelta (socio ordinario o fruitore o socio volontario);
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) ed d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di

meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo illustra, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 8 (Obblighi e diritti del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di effettuare i controlli secondo quanto previsto all'art. 2476 c.c.. Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento improprio di pressione da parte del socio richiedente, né limitare il normale svolgimento dell'attività e potrà avvenire con:

- un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, l'eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato;
- negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.

#### **Articolo 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:



- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mani, alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo anche con riguardo ai rapporti mutualistici potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Articolo 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti il Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta

di ritorno e/o a mano.

#### **Articolo 13 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 21 (Elementi costitutivi del patrimonio)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

3) dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresentati da azioni del valore nominale pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'Articolo 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale soprapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

#### **Articolo 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio che dovrà indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei

soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera:

- sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo Articolo 25 e di seguito

- sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a.) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b.) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c.) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;

d.) ad eventuale ripartizione dei ristorni sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità previste al successivo Articolo 25;

e.) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione annuali allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, fatto salvo la possibilità di destinarne una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento), dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, secondo le disposizioni dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

La cooperativa impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della cooperativa impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

#### **Articolo 24 (Lavoro nell'impresa sociale)**

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto 1 (uno) ad 8 (otto), da calcolarsi sulla base della

retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

#### **Articolo 25 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può erogare somme a titolo di ristorno da appostare al conto economico ovvero da contabilizzare nell'esercizio in cui l'assemblea ne delibera la liquidazione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **Articolo 26 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

#### **Articolo 27 (Assemblee)**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4) procede altresì alla eventuale nomina dell'Organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti e può delegare il Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi dovuti al Presidente ed agli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori;
- 6) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente Articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti di capitale;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla citata legge eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di parti di attività

di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'Articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per trattare gli argomenti di competenza di essa a norma di legge e del presente statuto.

#### **Articolo 35 (Compiti degli Amministratori)**

L'Organo amministrativo definisce le politiche e gli indirizzi aziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertanto la prestazione di fideiussioni, di garanzie reali, anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non riservino all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c..
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, ove delegato dall'Assemblea, determina la remunerazione del Presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'Organo di controllo, ove nominato.

#### **Articolo 38 (Organo di controllo)**

1. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla Legge per le società cooperative, l'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del D. Lgs 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla Legge per le società cooperative, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

#### **Articolo 39 (Revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

#### **Articolo 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

In ordine alla modifica degli articoli:

Articolo 14 (Morte del socio), Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati), Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori), Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori), Articolo 19 (Deliberazione di emissione), Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori) e Articolo 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione), l'assemblea, con l'unanimità dei soci presenti, con delega e collegati in teleconferenza,

delibera

di modificare gli articoli:

Articolo 14 (Morte del socio), Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati), Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori), Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori), Articolo 19

(Deliberazione di emissione), Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori) e Articolo 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione), nelle sole parte in cui va sostituita la parola "quote" con la parola "azioni".

Il Presidente in ordine al secondo punto all'ordine del giorno comunica all'assemblea che occorre nominare un organo di controllo monocratico che propone nella persona del Rag. Brocchini Michele, nato a Fano il 13 novembre 1964, ivi residente, Località Fenile n.50/A, C.F. BRC MHL 64S13 D488K iscritto al Registro dei Revisori contabili al n.71584 e di attribuire allo stesso un compenso annuo di Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

L'assemblea, dopo breve discussione, con l'unanimità dei soci presenti, con delega e collegati in teleconferenza,

**delibera**

- di nominare quale organo di controllo monocratico il Rag. Brocchini Michele, nato a Fano il 13 novembre 1964, ivi residente, Località Fenile n.50/A, C.F. BRC MHL 64S13 D488K iscritto al Registro dei Revisori contabili al n.71584;

- di attribuire allo stesso un compenso annuo di Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto aggiornato della cooperativa, omessane la lettura per dispensa del comparente.

Si chiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui al D.Lgs.117/2017, in particolare dell'art.82 n.ri 3) e 5) del predetto decreto (esenzione imposte di registro e di bollo).

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola sul punto varie ed eventuali la presente assemblea viene chiusa alle ore diciannove e minuti cinquanta (h. 19,50).

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto al comparente il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e minuti cinquanta (h. 19,50).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di quattro fogli per quattordici pagine e fin qui della presente quindicesima.

Firmato: Massimo Mogiatti, Annunziata Morico notaio

SOCI COOPERATIVA SHADHILLY  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 OTTOBRE 2022

Acc. A<sup>o</sup> alle  
Proc. 29973

iscrizione

libro soci nome cognome

Presente Collegato Delega a

iscrizione	libro soci	nome cognome	Presente	Collegato	Delega a
1		PIERANTONI SERGIO (1)		✓	
2		BAROCCI GIUSEPPE	✓		VAGNINI ROBERTA
3		CANESTRARI ODDO	✓		
4		TONINO CHIUCHIU'	✓		
5		MAGINI MARA PAOLA	✓		
6		MOGIATTI MASSIMO	✓		
7		RIZZINI RUGGERO		✓	
8		MAZZANTI MARIA LUCIA	✓		
9		VAGNINI ROBERTA	✓		
10		DEZZA GIULIA		✓	
11		MOGIATTI MARGHERITA	✓		
12		BOCHI VALERIA			
13		PERGOLINI MARTINA			
14		PIERANTONI SERGIO		✓	
15		BARGNESI DON MAURO	✓		
16		FAVA GOFFREDO		✓	
17		ADDARII PIERLUIGI (2)	✓		BARGNESI MAURO
18		BILANCIONI FABIO			
19		BELLAGAMBA SILVIA	✓		
20		BONOSI LORENZO		✓	
22		POGGIO ANDREA		✓	
21		PAPA LORENZO	✓		FAVA GOFFREDO
23		DE BELLIS FRANCESCO			
24		DARPETTI GABRIELE	✓		
25		ROMANI FRANCESCO			
26		DELLA TORRE PAOLO (3)		✓	
27		TOMASETTI CARLO	✓		
28		CALAMANDREI DANIELA	✓		TOMASETTI CARLO
29		CARNIATO FRANCO			
30		BRAVI SAURO			
31		MOGIATTI MARIA CATIA	✓		MOGIATTI MARGHERITA
32		PAGANELLI PACIFICO			
33		VIOLI ANDREA (4)			
34		CAGNETTI FRANCA	✓		AMICUCCI STEFANO
35		AMICUCCI STEFANO	✓		
36		AURELI LUCIANO			
37		MATTEO GRAZIOSI		✓	
38		AGOSTINELLI VIVIANA			
39		BARONCIANI CARLA			
40		DONES PAOLA			
41		MOGIATTI CARLO	✓		
42		RANZUGLIA PAOLO	✓		MAGINI MARA PAOLA
44		GIOVAGNONI SIMONA	✓		GRAZIOSI MATEO
45		DELLA TORRE PAOLO		✓	
46		MARCOLLI WALTER			
47		BORSELLA VANNI			



48	PASCUCCI MARIO (5)
49	ZULLINO GIULIANA (6)
50	PIOPI DANIELE (7)

✓		MOGIATTI CARLO
✓		MAZZANTI MARIA LUCIA

Totale N°49 Soci, Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato €141.955,95

- (1) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE"
- (2) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "ASSOCIAZIONE SOS MISSIONARIO"
- (3) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DEL SORRISO"
- (4) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "ASSOCIAZIONE DON GIOVANNI CAGNETTI"
- (5) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE"
- (6) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "GRANONERO SRL"
- (7) LEGALE RAPPRESENTANTE DI "LA TORREFAZIONE SRL"

Maria -

*to Maria*



## **S T A T U T O**

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### **Articolo 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita con sede nel Comune di Fano, la Società Cooperativa - Impresa Sociale denominata **"Shadhilly Società Cooperativa - Impresa Sociale"** (art.6 D.l.gvo 112/2017) ovvero in sigla **"Shadhilly S.C. - Impresa sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, sopprimere e modificare con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma.

##### **Articolo 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Confederazione Cooperative Italiane ed alla sua struttura territoriale.

### TITOLO II

#### SCOPO - OGGETTO

##### **Articolo 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della cooperazione e della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di assicurare ai soci beni o servizi, con valore aggiunto rispetto a quelli offerti dal mercato, come meglio determinato in seguito.

La cooperativa persegue inoltre una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112. L'attività della cooperativa, come disciplinata dal successivo Articolo 4, è incentrata sulle esigenze dei soci operatori (consumatori di beni e servizi forniti dalla società o lavoratori). La Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi ispirati ai valori dell'economia solidale e rispondenti a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

La cooperativa è consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, ed in questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc.

##### **Articolo 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, e considerate le attività di interesse generale

previste per le imprese sociali all'art. 2 del D.Lgs 112/2017, la cooperativa ha come oggetto la realizzazione di attività che rientrano nella seguente fattispecie:

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa intende svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi, con particolare riferimento a: caffè, crudo o torrefatto, ed attinenti; cacao in fava cruda o tostata, ed attinenti; zucchero di canna grezzo o raffinato o bianco, ed attinenti; sali, spezie ed erbe aromatiche, ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";

nonché organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitativamente e socialmente rilevante.

Inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

- svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

- svolgere, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività di formazione, informazione e promozione di un modello economico/commerciale rispettoso delle persone e dell'ambiente, di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione dei quotidiani), di produzione, aggiornamento e promozione di materiali informativi e promozionali

attraverso sito internet e social media, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà economica, politica e sociale presente e passata, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della Cooperativa);

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, solo a titolo esemplificativo:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- costruire, acquisire, affittare beni immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

- promuovere l'assistenza tecnica, economica e commerciale ai soci.

Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e speciali e di quelle vietate dalle disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e

l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Articolo 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le società con o senza personalità giuridica, le associazioni riconosciute e non, che, per la natura dell'attività svolta, possano concorrere, stabilmente o temporaneamente, a favorire il conseguimento degli scopi sociali oppure a svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale.

Non possono essere soci le persone fisiche, gli enti, le società e le associazioni che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

##### **Articolo 6 (Soci volontari)**

Possono assumere la qualifica di soci coloro che prestano attività di volontariato, purché il numero dei volontari non superi il numero dei soci lavoratori. I soci volontari saranno registrati in un apposito registro, e la cooperativa provvederà ad assicurarli, per il periodo di prestazione delle loro attività, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti in relazioni alle varie attività esercitate.

Anche per l'ammissione dei soci volontari, si applicano le disposizioni dell'art. 7 e di quelli successivi in ordine agli obblighi sociali, al recesso, all'esclusione, al caso di morte ed alla restituzione delle azioni sociali.

##### **Articolo 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la tipologia di socio cooperatore prescelta (socio ordinario o fruitore o socio volontario);

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) ed d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo illustra, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 8 (Obblighi e diritti del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è

quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di effettuare i controlli secondo quanto previsto all'art. 2476 c.c.. Tale controllo però non dovrà costituire uno strumento improprio di pressione da parte del socio richiedente, né limitare il normale svolgimento dell'attività e potrà avvenire con:

- un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, l'eventuale presenza di un solo consulente di fiducia e alla presenza di un amministratore o suo delegato;
- negli orari di accesso alla documentazione contabile stabiliti dall'organo amministrativo e senza la possibilità di estrarre copie dei documenti o fare fotocopie.

#### **Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Articolo 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mani, alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo anche con riguardo ai rapporti mutualistici potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Articolo 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o ineriscano

il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti il Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mano.

#### **Articolo 13 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale



designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

**Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

Ai soci esclusi per i motivi indicati nell'Articolo 11, lettere b), c), d), e), f) potrà essere richiesto il risarcimento dei danni.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

**Articolo 16 (Soci sovventori)**

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

**Articolo 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una azione nominativa trasferibile minima del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

**Articolo 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Articolo 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo ai soci sovventori, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Articolo 21 (Elementi costitutivi del patrimonio)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

3) dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresentati da azioni del valore nominale pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'Articolo 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

#### **Articolo 22 (Vincoli sulle azioni loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

### **Articolo 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio che dovrà indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera:

- sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo Articolo 25 e di seguito

- sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a.) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- b.) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

- c.) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;

- d.) ad eventuale ripartizione dei ristorni sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità previste al successivo Articolo 25;

- e.) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione annuali allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, fatto salvo la possibilità di destinarne una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento), dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, secondo le disposizioni dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

La cooperativa impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della cooperativa impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

#### **Articolo 24 (Lavoro nell'impresa sociale)**

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto 1 (uno) ad 8 (otto), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

#### **Articolo 25 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può erogare somme a titolo di ristorno da appostare al conto economico ovvero da contabilizzare nell'esercizio in cui l'assemblea ne delibera la liquidazione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### TITOLO VI

#### ORGANI SOCIALI

#### **Articolo 26 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

#### **Articolo 27 (Assemblee)**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera in merito agli eventuali ristorni da attribuire ai soci;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4) procede altresì alla eventuale nomina dell'Organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti e può delegare il Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi dovuti al Presidente ed agli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori;
- 6) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al

precedente Articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti di capitale;

7) approva i regolamenti interni;

8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici integrativi ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla citata legge eventuali piani di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché, all'occorrenza, su piani di crisi aziendale o di parti di attività di questa, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di mobilità;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'Articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per trattare gli argomenti di competenza di essa a norma di legge e del presente statuto.

#### **Articolo 28 (Modalità di Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'Organo amministrativo nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia o all'estero.

L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera attraverso il servizio postale o anche a mano, e/o a mezzo telefax, posta elettronica o altri similari mezzi, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea al domicilio risultante nel libro soci o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato alla società dal socio, e/o con avviso affisso, almeno 8 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea, nella bacheca presente nella sede sociale e nelle eventuali sedi operative, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e potrà indicare la data della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone

alla trattazione degli argomenti.

#### **Articolo 29 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 30 (Votazioni e voto)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o diverso dalla persona fisica partecipa all'Assemblea con un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

#### **Articolo 31 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)**

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

#### **Articolo 32 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo, o assenza di quest'ultimo dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina del Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo ove il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto per iscritto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

#### **Articolo 33 (Amministrazione)**

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, comprese le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, in mancanza di fissazione di termine, restano in carica fino a revoca o dimissioni.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

#### **Articolo 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.



Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 35 (Compiti degli Amministratori)**

L'Organo amministrativo definisce le politiche e gli indirizzi aziendali ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale potendo deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale (compresa pertanto la prestazione di fidejussioni, di garanzie reali, anche a favore di terzi) e che il presente statuto o la legge non riservino all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c..
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, ove delegato dall'Assemblea, determina la remunerazione del Presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'Organo di controllo, ove nominato.

#### **Articolo 36 (Organi delegati)**

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Possono essere altresì nominati Direttori Generali e Procuratori Generali, determinandone i poteri.

#### **Articolo 37 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di

nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

#### **Articolo 38 (Organo di controllo)**

1. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla Legge per le società cooperative, l'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del D. Lgs 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla Legge per le società cooperative, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

#### **Articolo 39 (Revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita all'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

### TITOLO VII CONTROVERSIE

#### **Articolo 40 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

#### **Articolo 41 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. N.5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. N.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

###### **Articolo 42 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

###### **Articolo 43 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

###### **Articolo 44 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

###### **Articolo 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Articolo 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Massimo Mogiatti, Annunziata Morico notaio